



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo **Statuto** della Regione Siciliana;
- VISTO** il **Trattato** istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la **legge regionale** 8 luglio 1977 n. **47** e s.m.i. recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*”;
- VISTA** la **legge** 14 gennaio 1994 n. **20**, recante “*disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;
- VISTO** il **D.Lgs** 18 giugno 1999 n. **200** recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- VISTO** il Programma Operativo regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- VISTE** le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** l'Asse III del PO FESR Sicilia 2007/2013 *sub-architettonico* ed in particolare l'Obiettivo Operativo 3.1.1 e la relativa Linea di Intervento 3.1.1.3;
- VISTO** il **D.D.G.** n. **170** del 07/02/2012 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla linea d'intervento 3.1.1.3. nel cui allegato A) risulta ammessa a finanziamento l'operazione n. 23 denominata **promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Polo d'attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna** per l'importo di € 600.000,00 – CUP D89B10000640006 – CIG 5858752B16 – CARONTE SI_1_11247;
- VISTO** il **D.D.G.** n. **1043** del 13/04/2015 registrato alla Corte dei Conti il **28/06/2015 al reg. n. 1 fgl.74** con cui si prendeva atto della **Determina** n. **114** del 10/02/2015 di approvazione del **contratto di appalto** repertorio **5977** raccolta n. **3718** del 10/02/2015 per l'affidamento del servizio “**promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Polo d'attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna**” stipulato fra il Dott. Salvatore Spartà nella qualità di Liquidatore della Società Consortile *Taormina Etna a r.l.* ed il Sig. Pomilio Massimo quale Amministratore delegato e Legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria **Pomilio Blumm s.r.l.**, la quale si aggiudicava la realizzazione dei servizi di che trattasi per l'importo di € 399.559,72 oltre I.V.A. avendo offerto in sede di gara un ribasso d'asta del 11,60% oltre ad un “... importo da corrispondere alla Stazione Appaltante a titolo di sponsorizzazione ... determinato a seguito dell'offerta economica formulata dall'Appaltatore in € 50.000,00...” (art. 4 del contratto di appalto);

VISTA l'Avvertenza n. 244 del 21/05/2015, al D.D.G. n. 1043/2015, della Ragioneria Centrale per i Beni culturali ed I.S. con la quale chiedeva di: *“...conoscere se, a fronte della somma di € 50.000,00 che l'appaltatore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 4 del contratto, la Società consortile Taormina Etna a r.l. abbia predisposto un elaborato che individui le azioni che la stessa dovrà realizzare per la valorizzazione del Progetto in argomento per l'ottimizzazione dei risultati da perseguire (art. 10 Disciplinare di gara)”*;

PRESO ATTO ➤ Che il **Contratto** in questione, numero di repertorio **5977** raccolta n. **3718** del 10/02/2015, all'**art. 4** veniva così precisato: *“... l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante l'importo offerto in sede di gara a titolo di sponsorizzazione delle attività di valorizzazione del progetto e ottimizzazione dei risultati perseguiti, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, determinata a seguito dell'offerta economica formulata dall'appaltatore in € 50.000,00 oltre iva;*
➤ che l'**art. 10** del **Disciplinare di gara** prevedeva: *“A fronte della somma che il contraente offrirà in sede di gara, da corrispondere alla stazione appaltante a titolo di sponsorizzazione, per la realizzazione delle azioni di valorizzazione del progetto ed ottimizzazione dei risultati da perseguire... Si riporta a seguire un riepilogo delle possibili attività attivabili dal soggetto aggiudicatario a titolo di sponsorizzazione...”*;

VISTE ➤ la propria **nota** prot. n. **31556** del 30/06/2015 con la quale veniva notificato alla Società Consortile Taormina Etna a r.l. il D.D.G. **1043/15** di approvazione del contratto in questione con allegata copia dell'Avvertenza n. **244/15** chiedendo contestualmente di *“...motivare dettagliatamente e documentatamente su quanto previsto ed effettivamente realizzato in forza della clausola dell'art. 4 del contratto...”*;

➤ la propria **nota** prot. n. **28557** del 01/06/2016 con la quale, fra le altre cose, si chiedeva alla Società Consortile Taormina Etna a r.l. anche: *“... di documentare gli effetti della “sponsorizzazione” di cui all'art. 4 del contratto rammentando che l'intervento in questione è stato registrato dalla Corte dei Conti con le osservazioni poste in essere dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato (Avvertenza n. 244 del 21/05/2015 già notificata con nota prot. n. 31556 del 30/06/2015 non ancora riscontrata...”*;

➤ la propria **nota** prot. n. **40651** del 18/08/2016 con la quale si sollecitava la Società Consortile Taormina Etna a r.l. il riscontro della precedente nota prot. n. 28557/16;

➤ la propria **nota** prot. n. **12071** del 03/03/2017 con la quale si diffidava la Società Consortile Taormina Etna a r.l.: *“... ad inviare entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della presente, la documentazione predetta in riscontro all'avvertenza n. 244 del 21/05/2015...”*;

➤ **nota** prot. n. **89** del 09/03/2017 della Società Consortile Taormina Etna a r.l. con la quale l'Amministratore delegato, Dott. Salvatore Spartà, relazionava sommariamente al Dipartimento BB.CC. e I.S. sulle attività svolte con i fondi della sponsorizzazione e precisava, inoltre, che: *“... Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulle sponsorizzazioni, adottato da questa Amministrazione...l'utilizzo dei risparmi di spesa e/o nuove entrate derivanti dalle sponsorizzazioni sono dalla scrivente, di norma, così destinate:*

- 1. nella misura del 80% al finanziamento delle attività istituzionali dell'Ente;*
- 2. nella misura del 10% al finanziamento di azioni e/o iniziative per l'ottimizzazione il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il progetto/iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione;*
- 3. la restante quota del 10% costituisce economia di spesa, migliorie di bilancio e nel complesso economie di gestione.”*;

➤ la propria **nota** prot. n. **17814** del 05/04/2017 con la quale veniva ribadito alla Società Consortile Taormina Etna a r.l. che: *“... la Ragioneria Centrale dei BB.CC. E I.S. chiedeva anche la trasmissione di apposito elaborato dal quale evincere in maniera dettagliata quali attività finalizzate alla valorizzazione del progetto in argomento sono state realizzate da codesta Società. Si ripropone la richiesta della relazione generale, unitamente a tutta la documentazione necessaria a descrivere, computare nonché a rendicontare sulle iniziative intraprese e descritte sommariamente nella suddetta relazione”*;

➤ **nota** prot. n. **168** del 21/07/2017 della Società Consortile Taormina Etna a r.l. nella quale, oltre a relazionare sommariamente sulle iniziative intraprese, veniva ribadito che: *“...ai sensi del punto 2*

dell'art. 10 del predetto regolamento le somme da destinare al finanziamento di azioni e/o iniziative finalizzate ad ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il progetto/iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, vengono determinate nella misura del 10%...;

- la **nota** prot. **37826** del 01/08/2017 con la quale l'Unità di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento trasmetteva all'**Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea presso il Dipartimento Programmazione**, le tabelle contenenti le spese da decertificare, comprese quelle relative all'intervento in questione per un importo pari a € 50.000,00 con la seguente motivazione: *"Si ritiene non ammissibile l'importo dovuto da contratto dall'esecutore al beneficiario legato alla sponsorizzazione pari ad € 50.000,00 (importo della sponsorizzazione) così come indicato nel contratto d'appalto repertorio n. 5797 del 10/02/2015. L'importo è stato decurtato dal III ed ultimo SAL"*;
- la propria **nota** prot. n. **47024** del 05/10/2017 con la quale si tornava a diffidare la Società Consortile *Taormina Etna a r.l.* ad inviare la documentazione più volte richiesta;
- **nota** prot. n. **241** del 18/10/2017 nella quale la Società *Taormina Etna a r.l.* tornava a ribadire che già *"...la scrivente provvedeva a mezzo di nota prot. n. 168 di pari data a fornire le ulteriori precisazioni richieste da codesto dipartimento con nota prot. 17814 del 05.04.2017..."*;
- la propria **nota** prot. n. **56889** del 24/11/2017. avente per oggetto **"Richiesta documentazione per rendicontazione spesa"**, con la quale si tornava a chiedere **dettagliato calcolo della spesa sostenuta con le somme della sponsorizzazione** e relativa documentazione a supporto;
- **nota** prot. n. **271** del 13/12/2017 con la quale la Società Consortile *Taormina Etna* tornava a ribadire che *"...la scrivente si è autodeterminata in tema di sponsorizzazioni, attraverso l'adozione di un proprio "Regolamento sulle sponsorizzazioni", adottato con determina n. 18 del 04/03/2013 del Liquidatore protempore ..."*;
- la propria **nota** prot. n. **61943** del 22/12/2017 con la quale comunicava alla Società Consortile *Taormina Etna a r.l.* l'avvio del procedimento, inerente l'emissione del decreto di **accertamento in entrata** delle somme decertificate di € 50.000,00;
- nota prot. 58 del 16/03/2018 pervenuta al Dipartimento BB.CC. e I.S. tramite pec in data 03/05/2018 e assunta al protocollo con il n. 20761 del 09/05/2018 con la quale la Società Consortile *Taormina Etna* riscontrava la suddetta nota prot. n. **61943** del 22/12/2017;
- nota n. 6976 del 24/04/2018 del Dipartimento Programmazione assunta al protocollo del Dipartimento BB.CC. e I.S. n. 22812 del 22/05/2018 avente per oggetto: *"PO FESR Sicilia 2007-2013. Adempimenti post chiusura sulle procedure di recupero. Disposizioni"* con la quale vengono sollecitati i responsabili delle linee di intervento al *"recupero delle somme indebitamente erogate...non solo gli importi irregolari presenti in certificazione, ma tutti gli importi riguardanti i finanziamenti le cui spese, a seguito di controlli, sono state ritenute non ammissibili..."*

- CONSIDERATO**
- Che la Società Consortile *Taormina Etna*, organismo di diritto pubblico, ha sommariamente relazionato sulle attività che ha realizzato per la valorizzazione del Progetto e per l'ottimizzazione dei risultati e non predisposto un **apposito elaborato** dal quale evincere in maniera dettagliata le attività svolte;
 - che la Società Consortile *Taormina Etna* non ha prodotto la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute fino alla concorrenza di € 50.000,00 per la sponsorizzazione prevista all'art. 4 del contratto d'appalto numero di repertorio **5977** raccolta n. **3718** del 10/02/2015;
 - che l'Unità di Monitoraggio e Controllo, organismo di controllo di 1° livello del Dipartimento BB.CC. e I.S., di cui alla **nota** prot. **37826** del 01/08/2017, ha ritenuto non ammissibile la spesa di € 50.000,00 relativa alla sponsorizzazione, provvedendo, di conseguenza, alla decertificazione della stessa sulla programmazione PO FESR 2007/2013;
 - che con nota prot. 58 del 16/03/2018 assunta al protocollo del Dipartimento BB.CC e I.S. con il n. 30761 del 09/05/2018, la Società Consortile *Taormina Etna a r.l.*, non ha trasmesso gli atti già richiesti con le suddette precedenti note e non ha addotto motivazioni congrue per il superamento delle criticità contestate;

RITENUTO per quanto citato in premessa, di dovere procedere all'accertamento in entrata della somma di €

50.000,00 per l'es. Fin. 2018 sul cap. 1749 capo 14 della Regione siciliana dovuta dalla Società Consortile Taormina Etna a r.l.;

VISTO il **D.P.R.S.** 14 giugno 2016, n. 12 recante “ *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali*” di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18/ gennaio 2013 e s.m.i.;

VISTO il **D.D.G.** n. **3891** del **22.09.2016** con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR 2007/2013 alle struttura intermedie;

VISTO il **D.P.R.** n. 2413 del **18.04.2018** di *conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S.* all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO l'art. **68** della **legge regionale n.21 del 21.08.2014** e s.m.i.;

VISTO il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018;

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa ed in relazione all'intervento di “*promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Polo d'attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna*”, CUP D89B10000640006 – CIG 5858752B16 – CARONTE SI_1_ 11247, per l'esercizio finanziario 2018 è accertata per capo e capitolo d'entrata di seguito riportati, la somma di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) che la Società consortile Taormina Etna a r.l. Piazza S.Caterina – Palazzo Corvaja Taormina (ME)- Partita I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, dovrà versare entro giorni trenta (30gg.) dalla notifica del presente Decreto, presso la Cassa Regionale Unicredit e/o sul Capo 14, Capitolo 1749 della Regione siciliana.

Articolo 2) La Società consortile Taormina Etna a r.l. potrà provvedere a quanto riportato all'art. 1 attraverso versamento diretto presso l'Ufficio provinciale di cassa Regionale Unicredit oppure mediante bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto con la seguente causale: “ *SI_1_ 11247 Importo decertificato cap. 1749 capo 14*”.

Articolo 3) Copia della quietanza di versamento con le modalità descritte agli art. 1 e 2, dovrà essere inviata dalla Società consortile Taormina Etna a r.l. al Dipartimento BB.CC. e I.S. Servizio 3 Patrimonio, via delle Croci n. 8 – 90139 PALERMO o tramite PEC: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it entro 10 giorni dall'effettuazione.

Articolo 4) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro i termini previsti dalla Legge decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sulla GURS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per i Beni culturali ed I.S. per la contabilizzazione di competenza e l'inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del PO FESR 2007/2013 www.euroinfosicilia.it e se ne darà avviso sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo li 28.08.2018

F.to

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro